

## Credito

### Denuncia la Banca d'Italia

AREZZO - Sos Abusi, l'associazione di cui è presidente Maurizio Forzoni, ha denunciato Banca d'Italia e i propri vertici presso la Procura di Arezzo e di Genova, "per l'accertamento dei reati puniti ex articolo 414 del codice penale (istigazione a delinquere) e 415 (istigazione a disobbedire alle leggi)". Sotto esame - spiega l'associazione - è la Circolare della Banca d'Italia del 2003, attraverso la quale, essendo in palese contrasto con quanti imperativamente statuito dalla legge antiusura numero 108 del 7 marzo 1996, bancari e banchieri aretini e di tutta Italia si trincerano e si proteggono per continuare ad applicare alle famiglie e alle imprese tassi superiori alle soglie usuarie". Secondo Sos Abusi, "ancor più grave è il fenomeno che la formula per il calcolo del tasso soglia usura, contenuta nella circolare della Banca d'Italia, è usata da alcuni Consulenti tecnici di ufficio del tribunale civile e penale, per eseguire perizie. Questo fenomeno potrebbe indurre in errore il giudice, al momento in cui deve emettere la sentenza, creando nocumento a una delle due parti in giudizio, in tali casi a quelle economicamente fragili. Del resto nel nostro ordinamento è previsto anche il reato di falsa perizia o interpretazione (articolo 373 codice penale) e favoreggiamento (articolo 378)". Ora l'associazione presieduta da Forzoni si attende "che le procure facciano piena luce".

nel  
ini,  
nel-  
pre

### Articolo Corriere di Arezzo -10-09-2008

S.O.S ABUSI

C.F. 92056140517

Sede e Presidenza: Loc. Le Pietre n. 23-d, 52100-Arezzo (AR)

Tel: 347.8392440

E.mail: [info@maurizioforzoni.it](mailto:info@maurizioforzoni.it)

<http://www.maurizioforzoni.it>

**S.O.S. ABUSI**

Associazione Non Lucrativa  
a difesa del Consumatore &  
Dei Diritti Inviolabili e Fondamentali  
dell'Uomo e del Cittadino

**DENUNCIATA BANCA D'ITALIA SOCIETA' PER AZIONI**  
**(IL 95% DELLE AZIONI E' POSSEDUTO DAI PIU'**  
**GROSSI GRUPPI BANCARI- LO STATO E'**  
**PROPRIETARIO SOLO DI UN MISERO 5%. ALLORA,**  
**PERCHE' SI CHIAMA BANCA D'ITALIA E NON BANCA**  
**DELLE BANCHE????)**

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**DI AREZZO**

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**DI GENOVA**

**Denuncia-Querela**

Il sottoscritto, Maurizio Forzoni, Consulente Tecnico di Parte in materia bancaria & finanziaria, Presidente dell'Associazione non lucrativa S.O.S. Abusi, nato ad Arezzo, il 12/06/1966, CF FRZMRZ66H12A390D, P.IVA 01893500510, elettivamente domiciliato presso il proprio Studio, in Arezzo,

**ESPONE QUANTO SEGUE**

Prima della riforma penale dell'anno 1996, in materia di usura, è noto che il reato punito dall'art. 644 era subordinato all'accertamento dei due requisiti dell'approfittamento dello stato di bisogno e dell'eccessiva onerosità della prestazione richiesta (o sproporzione tra interessi e controprestazione).

La prima difficoltà oggettiva risiedeva nell'approfittamento dello stato di bisogno. A questo proposito occorre dimostrare penalmente che il soggetto beneficiario del prestito avesse un impellente bisogno di denaro e che, il soggetto prestante, ne fosse consapevole ed a conoscenza, così tanto da poterne approfittare.

Anche l'esorbitanza della prestazione rispetto agli interessi pattuiti, era molto generica e meramente discrezionale. In particolare venivano considerati usurari quegli interessi che

S.O.S ABUSI

C.F. 92056140517

Sede e Presidenza: Loc. Le Pietre n. 23-d, 52100-Arezzo (AR)

Tel: 347.8392440

E.mail: [info@maurizioforzoni.it](mailto:info@maurizioforzoni.it)

<http://www.maurizioforzoni.it>

risultavano eccessivamente sproporzionati rispetto a quelli usualmente praticati su piazza e relativi ad operazioni similari. Di conseguenza, la valutazione se un tasso applicato fosse o no di natura usuraria, era lasciata alla discrezionalità soggettiva del Giudice. La mancanza di un criterio fisso per l'individuazione del limite del tasso usurario, rendeva "de facto" inevitabile la disparità di trattamento tra caso e caso, tra fattispecie e fattispecie.

Anche l'introduzione nel 1992 della nuova fattispecie dell'usura impropria non riuscì a risolvere il problema dell'effettività della tutela penale, continuando a sussistere elementi di genericità e a mancare un *discrimen* certo ed univoco tra le forme di finanziamento lecite e quelle penalmente rilevanti.

La Legge 108 del 07 Marzo 1996 ha apportato sostanziali modifiche alla normativa antiusura, sia abrogando l'art. 644bis C.P (usura impropria) sia novellando l'art. 644 c.p., mediante l'introduzione di una definizione di usura pecuniaria, che prescinde dall'elemento soggettivo dell'approfittamento dello stato di bisogno ed al contempo individua parametri oggettivi per l'accertamento della condotta criminosa.

**La L. 108 del 07 Marzo 1996, novellante l'art. 644 del c.p., all'art. 1, infatti, così recita: "(...)La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. (...)Per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. (...)".**

**Le novità più significative di questa norma imperativa appunto sono:**

- 1. Il criterio oggettivo per la determinazione se il tasso applicato debba considerarsi usurario, stabilendo un limite che non è consentito a nessun intermediario finanziario o Istituto di Credito superare;**
- 2. L'assunto secondo cui per stabilire e determinare il tasso d'interesse usurario si deve tenere conto di tutte le commissioni, le spese e le remunerazioni a qualsiasi titolo (esclusi gli importi dovuti all'erario per imposte e tasse), collegate all'erogazione del credito.**

Quindi il legislatore, per determinare il tasso d'interesse usurario, ha postulato di mettere in relazione le spese complessivamente addebitate con i capitali effettivamente erogati.

Di poi non ha riferito né una formula matematica di riferimento per il calcolo del tasso d'interesse usurario, né quale sia il simbolo convenzionale per indicarlo (se T.E.G., Tasso Effettivo Globale) o altro.

## S.O.S. ABUSI

Associazione Non Lucrativa  
a difesa del Consumatore &  
Dei Diritti Inviolabili e Fondamentali  
dell'Uomo e del Cittadino

**Innovativamente l'usurarietà del tasso applicato consegue, quindi, non da circostanze rimesse al mero apprezzamento del giudice, ma dal superamento da parte del Tasso Annuo Effettivo Globale di una soglia percentuale, aumentata della metà,** determinata dal Ministero del Tesoro, sentito la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, secondo cadenze trimestrali e per categorie simili di operazioni (aperture di credito in conto corrente, factoring, anticipi, sconti commerciali, ecc.).

**In data 08 Gennaio 2003, in G.U. n. 5 dell'08 Gennaio 2003, la Banca d'Italia, credendo di adempiere quanto statuito dall'art. 2 Comma 1 Legge 108/96--“(...) Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei cambi, rileva trimestralmente il Tasso Effettivo Globale Medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari (...)”--- emana sue proprie Istruzioni per la Segnalazione dei Tassi Annui Effettivi Globali Medi ai sensi della Legge Antiusura, tra l'altro con una formula dal punto di vista della matematica attuariale e finanziaria non corretta e grossolanamente sbagliata.**

Infatti, asserire che

$$\text{T.E.G.} = \frac{\text{Interessi} \times 36500}{\text{Numeri Debitori}} + \frac{\text{Oneri} \times 100}{\text{Accordato}}, (1)$$

è fallace per due ragioni principali: in “primis”, perché i Numeri Debitori, come indicati negli estratti conto bancari, non corrispondono al capitale di credito (come imperativamente richiesto dalla L. 108 del 07 Marzo 1996), ma essi sono inquinati dalle capitalizzazioni periodiche degli interessi (anatocismo trimestrale) e dal giuoco delle valute (lucri per valuta); in “secundis”, dividere gli oneri per l'accordato e moltiplicarne il risultato per 100 (per ottenerne il valore in percentuale), non rende ragione dell'incidenza di tutte le altre spese in riferimento al credito erogato. Di poi la formula (1) rileva la sua assurdità nel caso in cui il correntista lavori ed operi senza fido, vale a dire con  $\text{Accordato}=0$ , cioè nullo. In tale ipotesi, di fatti, la frazione  $\text{Oneri} \times 100 / \text{Accordato}$  restituisce un risultato impossibile. Dalla matematica razionale, infatti, sappiamo che la divisione  $n/0$  è un'operazione impossibile. Per cui, come sarebbe possibile, in tal caso calcolare il T.E.G. se il correntista opera senza fido, ovvero in presenza di  $\text{accordato} = 0$ ? Tutta la formula risulterebbe impossibile da svilupparsi.

**Da ciò ne possiamo dedurre che la formula emanata dalla Banca d'Italia nella sua circolare dell'08 Gennaio 2003 palesemente viola quanto disposto per Legge dello Stato, Legge 108/96, la quale recita, senza possibilità di errori e/o fallaci interpretazioni, di mettere in relazione competenze, spese, oneri e quant'altro,**

## **S.O.S. ABUSI**

Associazione Non Lucrativa  
a difesa del Consumatore &  
Dei Diritti Inviolabili e Fondamentali  
dell'Uomo e del Cittadino

**escluse le somme relative ad imposte e tasse, con il Credito Erogato. “In claris non fit interpretatio”.**

Ancora di più “contra legem” è il testo della Circolare della Banca d'Italia in cui, senza alcun motivo, è stabilito che la Commissione sul Massimo Scoperto non dovrebbe rientrare nel computo per la determinazione del Tasso Soglia Usura.

La Commissione sul Massimo Scoperto, “nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compensazione –che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni- viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento”. Visto che la Commissione di Massimo Scoperto è costantemente calcolata e corrisposta sulle somme utilizzate e non già su quelle messe a disposizione “sembra (...) più corretto ritenere che la commissione (...) sia un accessorio dell'interesse, legato non alla disponibilità (ACCORDATO), ma alla reale utilizzazione. A tal proposito cfr sentenza 467/2004-Tribunale di Milano: “(...) **La CMS, infatti, viene di volta in volta determinata in termini percentuali facendo riferimento alle somme effettivamente utilizzate dal cliente correntista nell'ambito del fido a lui concesso, ovvero sia secondo una modalità di determinazione del tutto coincidente con quella propria degli interessi; a ciò si aggiunga come la ratio giustificatrice di tale voce, rappresentata dalla remunerazione della banca per il rischio corso nel momento in cui il cliente correntista si avvale di denaro messogli a disposizione dall'istituto di credito, non è altro che una componente del corrispettivo spettante a colui che presta denaro, corrispettivo costituito dagli interessi sulla somma mutuata; in sostanza la CMS risulta essere nient'altro che un ulteriore tasso di interesse dissimulato da una diversa denominazione, avendo le stesse funzioni e gli stessi caratteri costitutivi.**

**Appare conseguentemente corretto tenere conto della CMS nel momento in cui si deve accertare quale sia stato il tasso di interesse applicato. (...)**”.

**Per cui, data la chiarezza della Legge 108 del 07 Marzo 1996, non è possibile comprendere per quale ragione e giustificazione Banca d'Italia non consideri la Commissione di Massimo Scoperto rientrante nelle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del Credito. E, soprattutto, data la gerarchia delle fonti normative, a Banca d'Italia non può e non deve essere riconosciuto ed attribuito alcun potere di abrogare e/o di derogare a norme imperative.**

**Il paradosso è ancora più evidente se pensiamo che Banca d'Italia s.p.a è posseduta per il 95% dai più grossi gruppi bancari, e solamente il 5% è di proprietà dello stato tramite Inps ed Inail. Questo potrebbe far pensare ad una maliziosa e strumentale**

S.O.S ABUSI

C.F. 92056140517

Sede e Presidenza: Loc. Le Pietre n. 23-d, 52100-Arezzo (AR)

Tel: 347.8392440

E.mail: [info@maurizioforzoni.it](mailto:info@maurizioforzoni.it)

<http://www.maurizioforzoni.it>

## **S.O.S. ABUSI**

Associazione Non Lucrativa  
a difesa del Consumatore &  
Dei Diritti Inviolabili e Fondamentali  
dell'Uomo e del Cittadino

interpretazione della Legge 108/96 (ed alcune Procure della Repubblica hanno già sollevato tale problema dal sottoscritto evidenziato nella presente, vd. Tribunale Palmi, Vd. Procuratore Scolastico Savona). Appare comunque chiaro il pericolosissimo conflitto d'interesse.

Gravissimo, a parere dello scrivente, è il fatto che, coprendosi e trincerandosi dietro tale Circolare della Banca d'Italia che ha distorto quanto statuito per Legge dello Stato, funzionari, alti dirigenti, vertici di Istituti di Credito continuano ad applicare ai propri correntisti, ad imprese e famiglie, tassi costantemente superiori alle soglie usuarie, commettendo il delitto di Usura aggravata punito ex art. 644 c.p.. Questo potrebbe generare, e di fatto sta accadendo, una costante disobbedienza alla Legge e una volontà a delinquere di tali categorie di soggetti (bancari e banchieri), quasi che potessero contare sull'impunità o una sorta d'immunità. Tale evento potrebbe sostanziare una situazione di disuguaglianza di fronte alla Legge, in violazione a quanto costituzionalmente garantito ex art. 3.

Fatto d'importanza non inferiore al precedente è che, in Arezzo (in maniera oserei dire quasi costante), Consulenti Tecnici di Ufficio, sia in sede civile che penale, producono e sviluppano perizie giurate "in ossequio alla Circolare della Banca d'Italia dell'08 Gennaio 2003. Utilizzano, per tanto, la formula della Banca d'Italia in essa contenuta fallace (e non prevista in alcun testo di matematica finanziaria o tecnica bancaria) e contraria a quanto disciplinato e imperativamente statuito dalla Legge 108 del 07 Marzo 1996. Per cui, o questi C.T.U sono incompetenti in materia, credendo, utilizzando tale formula, di adempiere ad una norma imperativa(ed allora dovrebbero rifiutare gli incarichi conferiti loro), oppure rischiano anch'essi di fare, con consapevolezza, dolo o colpa grave, da riscontrare caso per caso, un uso strumentale della stessa circolare. Non dobbiamo dimenticare che nel nostro ordinamento esiste il reato di falsa perizia o interpretazione punita ex art. 373 C.P ed il reato di favoreggiamento punito ex art. 378 c.p. Per cui il perito, il quale produce la propria relazione tecnica "IN OSSEQUIO" alla circolare della Banca d'Italia, rischia d'incorrere nei reati appena citati. Del resto, una consulenza tecnica di ufficio, realizzata "in ossequio alla circolare della Banca d'Italia", e non già "in ossequio alla Legge dello Stato" (come sarebbe, a parere dello scrivente, sostanzialmente e formalmente più corretto), nonostante non possa considerarsi mezzo di prova (Cass. 10 Luglio 1999 n. 7319, Cass. 29 Gennaio 1993 n. 1115), né di ricerca dei fatti che devono essere provati dalle parti, è finalizzata comunque all'acquisizione, da parte del Giudice di merito, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze (Cass. 15 Aprile 2002 n. 5422). Per cui, attraverso perizie giurate in "ossequio alla Circolare della Banca d'Italia", il Giudice di merito potrebbe essere tratto in inganno nel produrre le proprie sentenze, creando grave nocumento ad una delle parti interessate (in tali casi a quelle

S.O.S ABUSI

C.F. 92056140517

Sede e Presidenza: Loc. Le Pietre n. 23-d, 52100-Arezzo (AR)

Tel: 347.8392440

E.mail: [info@maurizioforzoni.it](mailto:info@maurizioforzoni.it)

<http://www.maurizioforzoni.it>

# **S.O.S. ABUSI**

Associazione Non Lucrativa  
a difesa del Consumatore &  
Dei Diritti Inviolabili e Fondamentali  
dell'Uomo e del Cittadino

**economicamente più fragili). E' indubbio il fatto che il Giudice è soggetto solo alla Legge (Art, 101 Cost). Ed una perizia giurata che rimanda ad una Circolare della Banca d'Italia, così articolata, formulata ed utilizzata costantemente, fa comprendere la potenziale, consumata e reiterata pericolosità di tale fatto.**

## **Tutto ciò premesso**

In qualità di Presidente dell'Associazione S.O.S Abusi, nonché quale persona fisica, sono a richiedere che l'Autorità Giudiziaria, identificati i vertici e l'allora governatore di Banca d'Italia, proceda all'accertamento, in capo ad essi, dei reati di cui agli artt. 414 e 415 C.P., con tutte le aggravanti relative alle circostanze esposte e per gli altri reati ravvisabili in narrativa, al fine delle irrogazioni delle sanzioni di legge agli autori delle stesse.

Con riserva di Costituzione di Parte Civile, in proprio, in qualità di Presidente dell'Associazione S.O.S Abusi e per conto e nell'interesse, (nei termini e nei modi previsti ex art. 91, 92, 93,94,484 C.P.P.), di tutti quegli associati che ritengano di aver subito un danno patrimoniale, morale ed esistenziale, derivante e conseguenza diretta dei fatti e degli atti esposti,

## **Chiedo inoltre**

**Che mi venga data comunicazione scritta al domicilio eletto in Arezzo, ai sensi e per effetto dell'art. 408 c.p.p, nell'ipotesi di archiviazione del procedimento inerente alla Denuncia-Querela medesima.**

02 Settembre 2008

*Magna Cum Observantia,*

*Maurizio Forzoni,  
Presidente Associazione S.O.S Abusi*

**S.O.S. ABUSI**

**Associazione Non Lucrativa  
a difesa del Consumatore &  
Dei Diritti Inviolabili e Fondamentali  
dell'Uomo e del Cittadino**

Si allega Documento d'Identità e Codice Fiscale del Querelante.